COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 04.08.2000
COM(2000) 525 definitivo

1998/0333 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

1998/0333(COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente

1. ANTEFATTI

- La proposta è stata presentata al Consiglio il 1° dicembre 1998 (COM(1998)591-1998/0333 COD – GU C 53 del 24.2.1999, pag.8).

- Il Comitato economico e sociale ha adottato parere favorevole (senza proporre alcuna modifica) il 25 marzo 1999 (CES/1999/333). Il Comitato delle Regioni ha deciso nella sessione del 28 giugno 1999 di non formulare alcun parere.

- Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere (in prima lettura) nella sessione del 2 dicembre 1999.

- La Commissione ha adottato la proposta modificata l'11 aprile 2000 (COM/2000/223 – 1998/0333 (COD)).

- Nella riunione del 13 dicembre 1999 il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico in vista dell'adozione della posizione comune.

- La posizione comune del Consiglio è stata adottata il 10 aprile 2000.

- Il 6 luglio 2000, in seconda lettura, il Parlamento europeo ha approvato la posizione comune del Consiglio con un emendamento.

- Il presente parere illustra la posizione della Commissione sull'emendamento del Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE.

2. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente direttiva è stabilire valori limite per la protezione della salute umana relativamente al benzene e al monossido di carbonio come previsto all'articolo 4 in combinato con l'allegato I della direttiva del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (96/62/CE).

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO PROPOSTO DAL PARLAMENTO

3.1. Emendamento presentato dal Parlamento in seconda lettura

L'emendamento del Parlamento aggiunge al decimo considerando della posizione comune il requisito secondo cui nel riesame della direttiva previsto per il 2004 vanno considerati non solo l'inquinamento dell'aria all'aperto ma anche quello dell'aria in ambienti chiusi. Sebbene la direttiva riguardi esclusivamente l'aria ambiente, la Commissione concorda nel ritenere che tutti gli aspetti relativi agli effetti sulla salute vadano presi in considerazione nell'ambito del riesame. Pertanto la Commissione accoglie l'emendamento.

3.2. Proposta modificata

La Commissione non preparerà una proposta modificata ma invita il Consiglio a tenere pienamente conto del presente parere nell'esaminare l'emendamento proposto dal Parlamento.

Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato nel testo che precede.